



COMUNE DI GUSPINI

PROVINCIA DI CAGLIARI

Gabinetto del Sindaco

Via Don Minzoni, 10 - 09036 GUSPINI (CA)

☎ Centralino: 070 97601 - ☎ Fax: 070 970180 - ☎ Interni: 070 9760207

Ordinanza n° 186 /2004

IL SINDACO

RITENUTO opportuno emanare norme per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento della nettezza delle strade e delle aree pubbliche e private, urbane ed extraurbane del territorio comunale, allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini e la libera circolazione dei veicoli;

VISTI gli artt. 7, 29 e 32 del D.L. 30.04.1992 n° 285;

VISTI gli artt. 32 e 35 del Regolamento di Polizia Rurale;

VISTI gli artt. 57 e 58 del Regolamento Edilizio;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

VISTO l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3;

ORDINA

1. tutti i proprietari e conduttori delle aree fuori del centro abitato confinanti con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali, vicinali o consortili, hanno l'obbligo di ripulire l'area limitrofa alla strada e le recinzioni comunque costituite, da rovi ed altre sterpaglie, curare e regolare la siepe raccogliendone i rifiuti e provvedendo al loro smaltimento; sono altresì obbligati alla pulizia delle cunette, canali di raccolta e di scolo delle acque;
2. tutti i proprietari e conduttori di fondi agricoli sono tenuti a creare una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati a ricevere bestiame;
3. i proprietari e gli affittuari di immobili siti alla periferia del centro abitato hanno l'obbligo di realizzare idonee fasce protette prive di rovi, sterpaglie e materiale infiammabile di dimensione non inferiore a 8 (*otto*) metri;
4. tutti i proprietari delle aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico non ancora utilizzate, delle aree di pertinenza degli edifici esistenti e i prospetti dei fabbricati, sono obbligati a provvedere alla recinzione, alla pulizia ed al diserbo dell'intera superficie del lotto e dei lati prospicienti la pubblica via. È fatto obbligo provvedere alla raccolta dei rifiuti ivi depositati;
5. Ai proprietari di greggi:
 - a) il divieto di pascolo e di stabulazione in prossimità del centro abitato ad una distanza inferiore ai 500 metri;

b) il transito del bestiame nel centro abitato;

Ai contravventori verrà applicata per ogni mappale confinante le strade pubbliche la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00), ferma restando l'esecuzione d'ufficio della pulizia mediante intervento di personale dell'Area Servizi Tecnologici con recupero delle spese a danno del proprietario inadempiente.

La polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Addì, 26 maggio 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Com.te. Danilo Cadeddu



IL SINDACO
Prof. Tarcisio Agus

COMUNE DI GUSPINI
RELAZIONE DI NOTIFICA

notificato il presente _____
al Sig. Stef. Carabini oggi 27.5.2004
consegnando copia a mano di Cesole Antonio "affinità"
in Via _____ N. _____



IL MESSO NOTIFICATORE
Giuseppe Tuveri

COMUNE DI GUSPINI
RELAZIONE DI NOTIFICA

notificato il presente _____
al Sig. Ser. Tecnolgi oggi 27.5.2004
consegnando copia a mano di Giordano Angelo
in Via _____ N. _____



IL MESSO NOTIFICATORE
Giuseppe Tuveri

COMUNE DI GUSPINI
RELAZIONE DI NOTIFICA

notificato il presente _____
al Sig. Com. da vv. v. n. oggi 27.5.2004
consegnando copia a mano di Cadeddu Danilo (com.te)
in Via _____ N. _____



IL MESSO NOTIFICATORE
Giuseppe Tuveri

COMUNE DI GUSPINI
RELAZIONE DI NOTIFICA

notificato il presente _____
al Sig. ACB oggi 24.5.2004
consegnando copia a mano di Zurri Ciriaco
in Via _____ N. _____



IL MESSO NOTIFICATORE
Giuseppe Tuveri